Oscuramento disposto d'ufficio

Numero registro generale 17104/2021
Numero sezionale 1790/2024
Numero di raccolta generale 21314/2024
Data pubblicazione 30/07/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere-Rel.

Oggetto:
RESPONSABILITA' CIVILE
Ud.10/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17104/2021 R.G. proposto da:

X domiciliazione telematica giorgiomassafra@ordineavvocatiroma.org, dell'avvocato (, rappresentata e difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

Y domiciliazione telematica rappresentata e difesa dall'avvocato ( )

-controricorrente-

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

Numero registro generale 17104/2021
Numero sezionale 1790/2024
Numero di raccolta generale 21314/2024
Data pubblicazione 30/07/2024

nonché contro

Z

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2336/2020 depositata il 21/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che

ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2336 del 2020 della Corte di appello di Firenze, esponendo che:

- aveva convenuto in giudizio il dottore Z e Y domandando il risarcimento dei danni per aver subìto un illegittimo trattamento sanitario, previa immobilizzazione e con sedazione, durante l'esecuzione di uno sfratto avvenuta il 3 dicembre 2004;
- il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
- il trattamento sanitario era stato disposto a fronte di un dissenso invalidamente prestato dalla deducente e in costanza di uno stato di necessità relativo alla tutela della salute della stessa e del feto che ella recava in grembo;
- l'invalidità del dissenso era emersa da: a) il verbale di sfratto, attestante lo stato emotivo alterato, la confusione mentale e il disorientamento dell'esecutata, che aveva rifiutato ogni collaborazione, e il cui TSO era stato consigliato telefonicamente, al dottor Z, intervenuto dopo la chiamata dell'ambulanza, e all'assistente sociale

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

dottoressa pure intervenuta su allerta dell'Ufficiale giudiziario procedente, dalla dottoressa , del Servizio Psichiatrico Borgo Ognissanti di Firenze, che aveva già effettuato una valutazione psichiatrica dell'attuale ricorrente, la quale ultima era dallo stesso sanitario, come pure dall'assistente sociale, conosciuta; b) dalle risultanze delle operazioni peritali, durante le quali la deducente aveva descritto il proprio stato di alterazione psichica, dichiarando che necessitava di 30 giorni di riposo per minaccia di aborto, secondo la prescrizione del proprio ginecologo esibita e, come constatato anche dal Tribunale, prodotta in giudizio, sicché, a fronte delle insistenze a procedere, si era messa a piangere discutendo con i poliziotti presenti, gettando un libro e una bottiglia d'acqua, stando in piedi sul letto, e tirando un calcio a 2 c) dal memoriale clinico relativo al ricovero del 3 dicembre 2004 stesso, in cui erano stati annotati, quali presupposti psicopatologici «riferiti», idee deliranti di persecuzione; d) dalle risultanze della consulenza medica d'ufficio che aveva visionato documentazione medica in cui era stata appuntata una «sintomatologia delirante precedente al contatto del ricovero», con diagnosi di «caratteristiche psicopatologiche delineate come disturbo di personalità ovviamente antecedenti ai fatti per cui è causa»;

- a ciò si doveva aggiungere che non era stato un caso di mancata convalida di TSO, ma di successiva accettazione dello stesso ricovero, ad opera della paziente, per mancanza di una soluzione abitativa differente, come da memoriale clinico che aveva registrato: «per il momento non si convalida TSO, tuttavia sarà necessario convalidare la proposta del medico del 118 qualora la paziente non

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

accetti gli accertamenti e le cure del caso. Accetta di rimanere volontariamente in reparto sino a lunedì per poi prendere alloggio nella sistemazione ribadita dall'assistente sociale», con conferma anche *ex post* della correttezza dell'operato del sanitario intervenuto;

- si doveva al contempo aggiungere che, come emergente dal successivo diario clinico, il 7 dicembre 2004 vi era stato un ricovero della stessa per minaccia di aborto, e, in vista delle dimissioni, il reparto competente aveva nuovamente contattato la dottoressa che aveva ancora una volta proposto ricovero presso il reparto di Psichiatria del locale Ospedale di Santa Maria Nuova, trasferimento non eseguito per il rifiuto della paziente;
- lo stato di necessità era per converso emerso: dalle esigenze di tutela del feto e della madre, palesate dalla stessa certificazione del ginecologo della Signora, che aveva attestato un'attività contrattile, con conseguente necessaria assistenza d'urgenza in reparto specialistico; dal suddetto ricovero nel reparto di Ostetricia del 7 dicembre 2004, presso cui la deducente era arrivata lamentando «perdite ematiche lievi» occorse «da qualche giorno», con ulteriore conferma *ex post* delle ricostruite esigenze, da vagliare in uno al descritto stato di evidente alterazione psichica;
- a ciò si doveva infine aggiungere che, nel decreto di archiviazione del procedimento penale pure incardinato, era stata affermata la correttezza dell'intervento sanitario, sia sotto il profilo della stringente necessità della somministrazione farmacologica, sia sotto il profilo della irrilevanza, per la salute del nascituro, del farmaco calmante somministrato;

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

resiste con controricorso, corredato da memoria, mentre è rimasto intimato il dottor

rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, cod. pen., 2, 13, 32, Cost., 33, legge n. 833 del 1978, poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che l'intervento terapeutico con sedazione, e successivo ricovero nel reparto di Psichiatria, avesse integrato un trattamento sanitario in senso proprio, di cui infatti la deducente non aveva bisogno, come confermato dalla mancata convalida del TSO, essendosi piuttosto trattato di mera contenzione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, cod. pen., 2, 13, 32, Cost., 33, legge n. 833 del 1978, poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la deducente avesse manifestato un dissenso invalido al trattamento, come desumibile dal fatto che il ricovero non fu effettuato in Ginecologia, bensì in Psichiatria, a fronte dell'indicazione di una previa valutazione psichiatrica, in realtà mai effettuata durante lo sfratto, per un verso smentita dalla mancata convalida del TSO per gli assunti disturbi psicopatologici, e per altro verso, contraddittoriamente ovvero illogicamente, non ritenuta ostativa al rifiuto di ricovero, espresso dalla stessa quattro giorni dopo, il 7 dicembre 2004, nel medesimo reparto;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, cod. pen., 2, 13, 32, Cost., 33, legge n. 833 del 1978, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando contraddittoriamente di considerare che: l'attività contrattile uterina era stata certificata previamente dal ginecologo di fiducia della deducente con prescrizione di 30 giorni di riposo, sicché il pericolo di danno grave alla persona derivava dall'esecuzione dello sfratto e non il contrario, come sul posto ipotizzato da medici non

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

specialisti; la patologica alterazione psichica della deducente era stata esclusa sia dalla mancata convalida che dal consulente tecnico d'ufficio, negando potesse configurare il presupposto per il TSO; non era dunque ipotizzabile alcuna proporzionalità della misura adottata a fronte del pericolo, laddove l'affermazione, contenuta in sentenza, riguardo all'irrilevanza dei famaci sedativi somministrati rispetto alla salute del nascituro era rimasta apodittica, salva la separata azione per il risarcimento dei danni permanenti di cui il bambino era risultato affetto alla nascita;

considerato che

1. i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;

2. la Corte territoriale ha statuito, senza censure, che la fattispecie andava letta nella seguente cornice giuridica: il divieto di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo, e nella mancata ricorrenza dei presupposti dello stato di necessità, quale previsto dalla scriminante penalistica;

3. quanto al primo presupposto, però, il Collegio di merito incorre in errori di sussunzione, oggetto in specie del terzo motivo, e in un'assoluta indecifrabilità logica (da riferire all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., seppur non formalmente richiamato nella rubrica dei motivi), quali diffusamente evidenziati nel corpo delle complessive censure (v., esemplificativamente e in particolare, il ricorso a pag. 17, penultimo capoverso, a pag. 19, primo capoverso, a pag. 23, primo capoverso, e alle pagg. 30 e seguenti);

4. in primo luogo, la Corte di appello assume che il dissenso accertato come univocamente manifestato, era da correlare, nel momento dell'esecuzione dello sfratto, allo stato emotivo alterato, alla confusione e al disorientamento, al rifiuto di ogni collaborazione, e al disturbo della personalità da sintomatologia delirante riguardo al quale, nella sentenza, nulla si dice in ordine

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

alla valutazione tecnica del consulente d'ufficio – che nel gravame qui in scrutinio si rimarca invece esser stata diversa da quella di una riscontabile evidenza nel descritto senso (pag. 27) – ma che, soprattutto, non si comprende da cosa risulti evinta, posto che:

- si fa riferimento, in uno a sintomatologia a sua volta meramente "riferita" (pag. 8 della decisione di merito) piuttosto che effettivamente riscontrata, a una valutazione psichiatrica precedente, effettuata dalla dottoressa unica specialista, che non si chiarisce di quanto precedente e in cosa fosse consistita esattamente, così da poterla razionalmente correlare al momento in questione;
- ci si riferisce ad accertamenti di nove mesi prima (febbraio 2004), apoditticamente correlati al momento in cui fu disposto il TSO poi, all'opposto, non convalidato per quei motivi;
- si utilizzano locuzioni sostanzialmente insignificanti come la condotta di rifiuto di ogni collaborazione – con pianti, salita sul letto della paziente, lanci di una bottiglia e di un libro, un calcio – evidentemente relativo all'esecuzione appunto coattiva in corso, ovvero del tutto generiche, e come tali inconcludenti rispetto alla rigorosa necessità legittimante il trattamento sanitario consistito in terapie sedative e ricovero in Psichiatria, quali il disagio psichico, l'alterazione emotiva, la confusione, il disorientamento;

4.1. la sentenza impugnata, poi, aggiunge i seguenti elementi: la specifica dei sanitari che non convalidarono il TSO, secondo i quali sarebbe stato necessario convalidare la proposta del sanitario del 118 2 qualora la paziente non avesse accettato gli accertamenti e le cure del caso; l'accettazione successiva del ricovero, da parte della paziente, sino alla possibilità di prendere alloggio nella sistemazione prospettata dall'assistente sociale; il successivo ricovero, questa volta in Ostetricia e

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

Ginecologia, del 7 dicembre 2004, per le minacce di aborto, con rifiuto della paziente di trasferirsi nel reparto di Psichiatria;

tutte queste specifiche sono del tutto prive di decifrabilità razionale rispetto alla conclusione fatta propria e irresolubilmente contraddittorie:

- l'ipotizzata convalida successiva per non meglio precisati «accertamenti e cure del caso», ritenuti in quel rilevante momento mancanti per la convalida stessa, è, palesemente, come tale, priva di ogni valenza logica e giuridica, risolvendosi in una non prevista ipotesi futuribile;
- l'accettazione successiva del ricovero è, parimenti, come tale, irrilevante, anzi confermando *a contrario* il rifiuto di quella quando effettuata, oltre a essere chiaramente riferita dal riportato memoriale clinico alla diversa esigenza di avere un alloggio;
- il ricovero di 4 giorni dopo in Ostetricia, con contestuale rifiuto di trasferirsi in Psichiatria, rende palesemente incomprensibile la ritenuta invalidità del medesimo rifiuto di pochissimi giorni prima, nel descritto contesto, giustificato in specie con valutazioni mediche psichiatriche di molti mesi prima;

5. in secondo luogo, la Corte territoriale assume che vi fosse uno stato di necessità per tutelare la paziente e il feto da un imminente pericolo di danno grave, a tal fine unendo la valutazione dello «stato di agitazione» ovvero di «alterazione psichica» descritto, e come visto erroneamente ovvero del tutto illogicamente sussunto nella fattispecie legale, con l'attività contrattile uterina, per cui c'era «necessità di un'assistenza urgente in reparto specialistico» (pagg. 9-10 della decisione), attestata dalla «certificazione del ginecologo» in cui s'indicava il prescritto trattamento di «trenta giorni di riposo» (pag. 3, riferendo quanto

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

già constatato dal Tribunale e poi ripreso in relazione al verbale di sfratto, e pagg.9-10 successive);

anche a tale ultimo riguardo la motivazione è del tutto indecifrabile sul piano razionale, poiché, fermo quanto detto in ordine al generico stato di agitazione e alterazione psicoemotiva, non si spiega in alcun modo come la certificazione medica specialistica, non revocata mai in alcun dubbio di contenuto e anzi oggetto di supporto istruttorio, prescrittiva di un mese di riposo, potesse giustificare, in qualunque prospettiva logica, la sedazione, previa immobilizzazione, della paziente, e il suo ricovero non in Ostetricia ma in Psichiatria;

in altri termini, risulta incomprensibile perché, invece delle cure prescritte dal ginecologo, avrebbe dovuto ritenersi assolutamente necessario il descritto trattamento e il ricovero non nel reparto specialistico di Ostetricia e Ginecologia, bensì di Psichiatria, lo stesso oggetto di rifiuto, ritenuto valido ed efficace, pochi giorni dopo l'esecuzione dello sfratto, dopo che la paziente si era recata presso il Pronto Soccorso ospedaliero per lievi perdite ematiche e quindi minaccia di aborto, ossia lo stesso pericolo che aveva costituito presupposto di quelle cure disposte come detto dal ginecologo e obliterate;

per l'appena ricostruita ragione non risulta razionalmente evincibile *ex post* una correttezza dell'operato del sanitario nel momento della disposizione del TSO;

5.1. risulta privo d'incidenza, quindi, il tema della qualificazione del trattamento posto in essere come "sanitario", oggetto di tale qualificazione, senza censure, già ad opera del Tribunale, come sottolineato in controricorso e nella relativa memoria: la questione non è infatti quella della qualificazione del trattamento come "sanitario", bensì quella dell'effettuazione dello stesso in modo non consentito;

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535

Oscuramento disposto d'ufficio

6. dev'essere aggiunto che risulta meramente apodittica l'affermazione della «irrilevanza – per la salute del nascituro – del farmaco calmante somministrato», fatta (a pag. 10) dalla sentenza, con non meglio argomentato richiamo al solo (e non vincolante) decreto di archiviazione penale, comunque estranea al presente giudizio, atteso che la parte specifica la diversa instaurazione di altra domanda giudiziale al riguardo (pag. 6 del ricorso);

7. spese al giudice del rinvio;

8. va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 10/05/2024.

Il Presidente
ANTONIETTA SCRIMA

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0
Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1b3b6194eaad8b9c12bbe491997bf535